



Città metropolitana di Roma Capitale

“U.C. Appalti e Contratti” “Ufficio del Soggetto Aggregatore”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481

E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Servizio di trasporto scolastico a domanda degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Morlupo (Roma) CODICE CIG 9189989AD3

Articolo 1 Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla stipula del contratto. Alla scadenza contrattuale il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che l'Amministrazione, con provvedimento notificato all'Appaltatore almeno quindici giorni prima, non comunichi la necessità di proseguire il rapporto nelle more dell'espletamento di nuova gara.

Il servizio avrà decorrenza da settembre 2022 fino a giugno 2025.

Articolo 2 Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dal Regolamento Comunale Servizio Trasporto Scolastico;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- dal D.Lgs. n. 285/1992 e successive m. e i.
- dal D.M. Trasporti 18.04.1977;
- dal D. Lgs 31.03.1998 n. 112;

- dalla L. 30.03.1971 n. 118;
- dalla L. 05.02.1992 n. 104.

Articolo 3 **Modalità di esecuzione del Servizio**

A. TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO

Il servizio è effettuato tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, secondo gli orari e i percorsi indicati nell' allegato A del capitolato speciale di appalto e si svolge al mattino, alla conclusione delle lezioni e al pomeriggio, dalle fermate prestabilite fino ai plessi scolastici frequentati e viceversa e deve essere reso ed organizzato in modo da rispettare gli orari di entrata ed uscita dei bambini o alunni, garantendo per ogni trasportato una permanenza sul mezzo per il tempo strettamente necessario, quindi funzionale agli orari scolastici ed al calendario scolastico annuale stabilito dalle autorità scolastiche. Il servizio è suddiviso in 3 linee.

Costituisce base e indicazione di massima del presente appalto, l'allegato "A", dove sono indicati i percorsi di andata e ritorno, per una percorrenza media giornaliera di circa 80 km a linea (n. 3) per un totale di 240 Km.

Il trasporto scolastico ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle competenti autorità scolastiche e deve essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche.

Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare all'appaltatore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno scolastico.

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso, in particolare, l'accesso sugli automezzi a persone estranee al servizio, tranne a soggetti appositamente autorizzati dal competente servizio, a tutela del minore. A tutti gli alunni trasportati deve essere garantito il posto a sedere.

L'assistenza agli alunni deve essere assicurata da personale della Ditta che deve vigilare sulla sicurezza e sul corretto comportamento degli alunni stessi durante il tragitto. In particolare, oltre all'autista, deve essere previsto un'assistente a bordo di ciascun mezzo sul quale viaggino alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

La salita e la discesa dovranno essere regolate in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.

Il personale impiegato dovrà essere munito di idonei strumenti di comunicazione (es. telefoni cellulari) che consentano di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti, in particolare l'immediata comunicazione alle scuole e all'ufficio istruzione di ritardi e disagi di qualunque natura.

Il personale di vigilanza deve scendere dal pulmino alle fermate di raccolta ed aiutare i bambini a salire e sistemarsi sui mezzi. Ferma restando la responsabilità dei genitori e/o loro incaricati alla conduzione del minore dalla fermata di discesa all'abitazione, gli assistenti, in assenza dei suddetti soggetti, devono adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione

alle specifiche circostanze di tempo e di luogo. Ulteriori modalità di attuazione del servizio sono stabilite dalle disposizioni che impartirà l'Ufficio Pubblica Istruzione dell'Ente.

La Ditta deve garantire l'accesso al servizio agli utenti diversamente abili. Pertanto almeno **1 (uno)** degli automezzi utilizzati dovrà essere munito di pedana. Lo stesso dovrà essere conforme alla vigente normativa in materia, e dotato di dispositivi di ancoraggio per alunni non deambulanti.

È richiesta la massima attenzione a garantire la continuità della presenza dello stesso o degli stessi accompagnatori (es. un accompagnatore al mattino ed uno al pomeriggio) su ogni itinerario perché tale elemento rafforza la fiducia nel servizio sia dei genitori sia dell'alunno disabile; la continuità dello stesso operatore è altresì necessaria per garantire la tenuta organizzativa del servizio.

Trattandosi di un servizio molto delicato dal punto di vista relazionale ma anche organizzativo, la ditta aggiudicataria dovrà proporre una soluzione tecnica, al fine di stabilire rapporti comunicativi diretti con le famiglie, in modo da poter scambiare direttamente con queste informazioni circa l'assenza o la presenza dell'alunno, in tempi rapidi e senza dover ricevere preventivamente autorizzazione dagli uffici della Ditta e del Comune.

Attualmente non sono presenti alunni non deambulanti. Tale numero è ovviamente soggetto a variazione nel corso dell'appalto. Per tali aumenti o diminuzioni la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né pretendere risarcimento alcuno, impegnandosi ad effettuare il servizio giornalmente, agli stessi patti, prezzi e condizioni.

Per gli alunni non deambulanti l'assistente avrà cura di assicurare al mezzo la carrozzina tramite il blocco di sicurezza. Gli alunni devono essere aiutati eventualmente dall'addetto alla vigilanza laddove è necessario, ed accompagnati all'ingresso della scuola e consegnati al custode o al personale docente o di sostegno.

Non saranno previste interruzioni del servizio. Qualora si verificassero cause di forza maggiore, la Ditta dovrà garantire un servizio sostitutivo che andrà preventivamente concordato e tempestivamente comunicato all'Ufficio servizi Scolastici dell'Ente.

I mezzi impiegati dovranno essere in grado di effettuare il servizio in piena sicurezza anche in condizioni climatiche avverse (ghiaccio; neve; ecc.).

I plessi scolastici interessati al servizio sono i seguenti:

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO:

Scuola Don Pino Puglisi (infanzia)	Via San Pellegrino, 27
Scuola Giovina Tamburelli (infanzia)	Via Atleti D'Italia , snc
Scuola Giuseppe di Matteo (primaria)	Via San Pellegrino,23/a
Scuola Rosario Livatino (primaria)	Via G.B. De Mattia,1
Scuola Domenico Antonio Venturini (secondaria di I grado)	Via G.B. De Mattia,1
Scuola Ex Tamburelli (infanzia)	piazza del Comune I

Per l'a.s. 2020/2021, a titolo puramente indicativo ed utili per la presente relazione, sono stati acquisiti dal competente Ufficio i seguenti dati ufficiali riferiti alla consistenza della popolazione scolastica richiedente il servizio:

- Scuola primaria: utenti n: 103;
- Scuola secondaria di I grado: utenti n. 33;
- Scuola dell'Infanzia: utenti n. 33;
- Alunni disabili: utenti n. 0

L'appalto in corso è dimensionato per numero medio presumibile di n. 120 utenti distribuito secondo i percorsi.

Negli anni le adesioni al servizio oscillano mediamente tra 90/140 utenti per anno scolastico, con prevalenza di iscrizioni degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.

Considerando l'andamento demografico, nel corso della durata dell'appalto la consistenza numerica degli utenti del servizio non dovrebbe subire significativi scostamenti rispetto agli anni precedenti e pertanto si può confermare in via prudenziale il dato previsionale di circa 90/140 utenti annui.

B. SERVIZI SUPPLEMENTARI

La Ditta affidataria si impegna ad effettuare il servizio di trasporto degli alunni dalle scuole per le visite didattiche e gli spostamenti fra Istituti sul territorio comunale, in relazione alla programmazione annuale delle scuole. Si stimano complessivamente circa 3000 km annui (un massimo di 50 uscite per tutte le scuole, fino ad un massimo di Km. 60 a/r ad uscita).

Tali uscite dovranno essere garantite anche agli alunni diversamente abili e non deambulanti.

Il servizio, di norma, potrà essere richiesto dall'Amministrazione comunale in qualsiasi giorno della settimana, in orario scolastico, al termine del servizio di trasporto scolastico per l'entrata e prima del trasporto per l'uscita e deve essere espletato utilizzando gli stessi mezzi impiegati per il trasporto scolastico specifico.

È considerata una "visita didattica" l'uscita di una o più classi che preveda lo stesso orario e la stessa destinazione a prescindere dal numero degli automezzi impiegati.

I servizi descritti nel presente articolo, previa comunicazione delle scuole e autorizzazione dell'Ufficio Pubblica Istruzione, saranno coordinati dal Responsabile del servizio indicato dalla ditta in collaborazione con l'ufficio preposto.

Tali servizi sono retribuiti con il corrispettivo onnicomprensivo senza alcun altro onere economico per il Comune.

Articolo 4

Obblighi dell'aggiudicatario e condizioni di utilizzo dei veicoli

La ditta appaltatrice deve garantire sempre la piena operatività del servizio provvedendo a sostituire i mezzi di trasporto, nonché il personale, ogniqualvolta risulti necessario al corretto espletamento dell'attività, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità o da maggiori spese.

La ditta appaltatrice deve sottostare a tutte le ispezioni e controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dal personale comunale preposto e adotta tutte le misure di sicurezza eventualmente prescritte.

L'impresa è tenuta a segnalare al Comune eventuali disfunzioni rilevate dall'utenza ed a rispondere per iscritto entro 2 gg. lavorativi ai chiarimenti richiesti dal Comune, in merito ai reclami presentati dall'utenza.

L'affidatario è tenuto a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo (corredato di apposito recapito telefonico) del Coordinatore del Servizio, referente unico nei confronti del Comune per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, che risponda del regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti degli enti preposti alla vigilanza. Detto responsabile dovrà garantire la reperibilità telefonica e costituirà per il Comune l'interlocutore cui lo stesso potrà rivolgersi in qualsiasi momento, al fine di coordinare la gestione delle attività regolate dal presente Capitolato.

Al **Coordinatore del Servizio** sono assegnati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti, oltre quelli indicati nell'offerta tecnica dal concorrente:

- sovrintendere il servizio nella sua interezza, coordinando tutte le risorse impiegate nello svolgimento del servizio;
- mantenere i rapporti con il Comune e, all'occorrenza, anche con il Dirigente scolastico;
- comunicare immediatamente per iscritto al Comune ogni incidente o inconveniente accaduto agli alunni durante lo svolgimento del servizio, in particolare infortuni e simili di qualunque entità, anche quando nessun rilevante danno si sia effettivamente verificato;
- segnalare all'Ufficio Pubblica Istruzione ogni circostanza rilevante riscontrata nel corso del servizio, con particolare riferimento al comportamento degli utenti del personale o di terzi, al fine di concordare gli opportuni provvedimenti;
- riscontrare per iscritto non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta del Comune ogni rilevante circostanza relativa al servizio, compresi: segnalazioni, richieste, lamentele, etc., avanzate da utenti, scuole e terzi all'ufficio istruzione. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dal Comune al coordinatore, si intendono come presentate direttamente all'impresa.

Prima dell'inizio di anno scolastico, la Ditta appaltatrice, a seguito della trasmissione da parte dell'Ufficio competente dell'elenco degli iscritti, inserirà gli stessi nelle linee cui appartengono ottimizzando il servizio al fine di poter soddisfare, fin dal primo giorno di lezione, le richieste pervenute. Le eventuali richieste di trasporto scolastico che perverranno oltre i termini stabiliti dall'amministrazione comunale, dovranno essere assorbite in tempi brevi compatibilmente con le esigenze del servizio e con la disponibilità di posti sulla linea di riferimento.

Il responsabile del servizio deve coordinare, in collaborazione con l'Ufficio Pubblica Istruzione e con le Istituzioni Scolastiche, il servizio di trasporto per le uscite didattiche ferma restando la preventiva autorizzazione delle stesse da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

L'impresa è tenuta a controllare che tutti i trasportati siano regolarmente inseriti nelle liste comunicate alla Ditta dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

La ditta dovrà apporre sui mezzi di trasporto idonei cartelli indicanti, in maniera visibile, il tipo di servizio e la linea di percorrenza.

La ditta appaltatrice si obbliga:

- a trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curando di garantire l'incolumità degli utenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione stradale e delle regole di attenzione, prudenza e diligenza valutate in base alle circostanze del caso;
- ad utilizzare i veicoli adibiti al trasporto nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di attuazione e ss.mm.ii. – comprese altresì quelle che impongono cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini ai sensi del D.Lgs 150/2006, e inoltre ad osservare tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli (licenze).
- ad effettuare il servizio di trasporto scolastico esclusivamente con l'utilizzazione dei mezzi dichiarati e descritti dalla Ditta Appaltatrice in sede di presentazione dell'offerta. Qualsiasi successiva variazione sull'impiego dei mezzi dovrà essere comunicato per iscritto all'appaltante e da questi accettata, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto.
- ad effettuare regolare positivo collaudo secondo le norme vigenti, per tutto il tempo in cui ha in appalto il servizio, poiché gli automezzi devono essere utilizzati nel loro normale stato di usura, ma con tutte le garanzie di sicurezza e di idoneità.
- a rispettare le disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, condotta di marcia ecc.), ed apporre sugli autobus utilizzati, in modo che siano perfettamente visibili, le seguenti «diciture»: sulla parte anteriore «TRASPORTO SCOLASTICO», e sulla parte posteriore «ATTENZIONE SALITA E DISCESA BAMBINI»;
- ad assicurare la costante efficienza e pulizia dei veicoli;
- a fornire, all'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nella guida degli automezzi e nella vigilanza;
- a curare che il personale indossi durante il servizio un abbigliamento decoroso e che esponga apposito tesserino di riconoscimento;

- ad assumere provvedimenti adeguati, anche su richiesta dal Comune, nei confronti degli addetti al servizio che si siano resi responsabili di comportamenti non consoni o scorretti verso utenti e terzi (ad esempio: linguaggio scurrile, fumo, condotta di marcia non adeguata, contegno pericoloso, utilizzo di telefono cellulare alla guida, diverbi con utenti o terzi , etc...), o che non osservino le disposizioni comportamentali o regolamentari tempo per tempo emanate dal Comune;
- all'immediata sostituzione di addetti responsabili di accertati comportamenti di gravità tale da rendere assolutamente inopportuna la destinazione degli stessi al servizio di trasporto scolastico;
- a trasmettere trimestralmente all'Ufficio Pubblica Istruzione un report dettagliato del servizio reso;
- a redigere la "carta dei servizi" contenente i livelli minimi di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi garantiti agli utenti, da sottoporsi a revisione biennale.

I mezzi devono essere mantenuti dall'appaltatore in perfetta efficienza tecnica, pena l'applicazione delle penali e/o della risoluzione del contratto.

Il numero degli alunni trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare quello risultante dal libretto di circolazione, pena l'applicazione delle penali e/o della risoluzione del contratto.

Tutte le spese di gestione, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice (compresi i costi per le revisioni annuali, per le assicurazioni dei mezzi, le tasse automobilistiche e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi).

Art. 5 Organizzazione del servizio

5.1 Mezzi e linee

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad organizzare il servizio con almeno:

1. **n. 3 scuolabus, messi a disposizione dalla ditta appaltatrice** - immatricolati scuolabus e/o autobus con le caratteristiche prescritte per il servizio di trasporto scolastico dal D.M. 31.01.1997 «*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*» e s.m.i. tenendo conto delle ultime modifiche apportate dal Decreto 1 aprile 2010 «*Caratteristiche costruttive degli scuolabus*». I mezzi utilizzati nel servizio dall'appaltatore devono essere rispondenti alle norme dettate dal DM. 18.04.1977, come integrato dal D.M. 13.06.1985 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 «*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*» e s.m.i. ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico. Gli automezzi devono essere immatricolati all'origine, in data non anteriore al 2016, come minimo in classe ambientale Euro 4 a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) e dotati di climatizzatore, ABS e rallentatore. Non saranno ammessi mezzi ai quali sono stati installati sistemi idonei di riduzione della massa di

particolato che consentono l'inquadramento, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, del tipo di motore in una classe Euro superiore a quella d'origine.

Detti automezzi dovranno essere **idonei per capienza e dimensione** ad assicurare il servizio sulle singole direttrici tenendo conto del numero degli studenti iscritti per ogni anno scolastico e del flusso degli studenti sulle direttrici stesse. Di questi 3 scuolabus, almeno 1 (uno) **dovrà obbligatoriamente essere conforme alla vigente normativa in materia di trasporto disabili**, munito di pedana, e dotato di dispositivi di ancoraggio per alunni non deambulanti;

Tutti i mezzi in dotazione dovranno essere muniti dei dispositivi di sicurezza per i trasportati previsti dalla vigente normativa, nonché essere dotati, quale novità per il servizio, di Registro di Bordo, cartaceo o elettronico, “da tenere permanentemente a bordo del mezzo durante la circolazione sui percorsi in servizio “, su cui il personale di guida dovrà annotare eventuali anomalie.

Nello specifico, i suddetti mezzi dovranno essere idonei per capienza e dimensione ad assicurare il servizio sulle singole direttrici, tenendo conto del numero degli studenti iscritti per ogni anno scolastico e del flusso degli studenti sulle direttrici stesse ed almeno un mezzo dovrà essere conforme alla vigente normativa in materia di trasporto disabili, munito di pedana e dotato di dispositivi di ancoraggio per alunni non deambulanti e inoltre dovrà essere in grado di trasportare anche altri alunni.

2. **n. 3 dipendenti con la qualifica di “Autista”;**
3. **n. 3 dipendenti addetti ad “Assistente di scuolabus” da assicurare ad ogni pulmino;**
4. il personale dovrà essere munito di idonei strumenti di comunicazione (es. telefoni cellulari) che consentano di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti, in particolare l'immediata comunicazione alle scuole e all'Ufficio Pubblica Istruzione di ritardi e disguidi;
5. **attrezzature adeguate alla qualità e quantità delle prestazioni richieste lungo le linee di percorrenza stabilite ogni anno.**

Spetta alla Ditta la manutenzione ordinaria annuale e straordinaria degli scuolabus, la riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale. Analogamente, tra gli obblighi della Ditta vi è anche il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi adeguati.

I percorsi e le relative fermate (punti di raccolta), i turni e le modalità organizzative verranno stabilite all'inizio di ogni anno scolastico secondo le esigenze che si presenteranno (diverse articolazioni orarie delle scuole, variazioni temporanee di percorso nell'ambito della stessa direttrice, inserimento di nuove vie, diversa determinazione dei calendari scolastici, istituzione di nuovi plessi scolastici, ecc) e non comporteranno variazioni delle clausole contrattuali.

La Ditta dovrà rispettare i percorsi stabiliti annualmente dal Comune; non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari predefiniti se non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all'Ufficio Pubblica Istruzione. Ugualmente, non sono ammesse soste o fermate durante lo svolgimento del percorso o quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Allo stato attuale il servizio di trasporto scolastico viene effettuato presso i plessi scolastici di cui **all'Allegato A.**

E' fatta salva la possibilità, con le modalità previste nel presente capitolato e nel rispetto delle previsioni legislative, di parziali modifiche alle linee mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso.

Di anno in anno l'Amministrazione Comunale renderà noto alla Ditta aggiudicataria:

- il numero di alunni e la localizzazione delle scuole servite;
- gli orari delle lezioni al mattino e al pomeriggio (su indicazione delle scuole interessate).

Il gestore ha l'obbligo di arrivare con i propri mezzi presso ciascun plesso scolastico, in tempo utile rispetto agli orari fissati dalle autorità scolastiche per l'inizio ed il termine delle lezioni.

Gli alunni trasportati dovranno essere affidati alle fermate ai genitori o a persone adulte dagli stessi autorizzati; al personale scolastico all'ingresso dei plessi scolastici.

Il personale in servizio sugli scuolabus dovrà registrare le presenze giornaliere dei minori trasportati sia all'andata che al ritorno, nonché curare la tenuta di un "diario di bordo" sui mezzi con annotate le irregolarità e gli eventi eccezionali del servizio.

Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili saranno comunicate immediatamente alla Ditta dall'Ufficio preposto del Comune.

Il mancato rispetto degli orari concordati causato da interruzioni stradali, qualora siano ripetitive o rischino di diventare strutturali, deve essere comunicato all'Ufficio Scuola, Cultura e Servizi Sociali per l'adozione dei provvedimenti del caso. Anche nel caso di ritardi per intensità del traffico questi devono essere comunicati al Comune ed adottati i provvedimenti di modifica degli orari senza pretendere revisione dei prezzi. Eventuali ritardi accidentali, per guasti o eventi del tutto imprevedibili (incidenti ecc.) devono essere annotati giornalmente da parte dell'autista su apposito diario di bordo.

In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, al fine di garantire il normale espletamento del servizio, l'impresa dovrà effettuare le necessarie deviazioni (che dovranno essere autorizzate dal Comune), dandone tempestiva comunicazione agli utenti ed alle scuole interessate.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione potrà sostituirsi all'appaltatore senza formalità di sorta, anche attraverso l'affidamento ad altra Ditta con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

La Ditta si obbliga a fornire un mezzo di riserva in qualunque momento e per qualunque causa si dovesse verificare l'indisponibilità di uno degli automezzi in modo da non interrompere la continuità del servizio. Detto mezzo, in stato di efficienza e con caratteristiche equivalenti a quello da sostituire, deve essere messo concretamente a disposizione entro mezz'ora dal verificarsi dell'indisponibilità.

La Ditta si impegna, altresì, a mettere a disposizione un ulteriore automezzo di riserva, in stato di efficienza e con caratteristiche equivalenti agli altri, da utilizzare sulla Linea che, per ragioni non preventivate, registrasse un numero di utenti in esubero, al fine di garantire la regolarità del servizio senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione in caso di prestazione saltuaria e limitata nel tempo e comunque non eccedente un numero complessivo di trenta giorni nel corso dell'anno scolastico.

Gli automezzi che si renderanno inefficienti dovranno essere sostituiti immediatamente con automezzi aventi le stesse caratteristiche e requisiti previsti dal presente Capitolato per ciascuna direttrice, evitando di interrompere il servizio e creare disservizi.

Il Comune si riserva di effettuare ogni tipo di controllo sui veicoli, sui conducenti, sull'utenza e sullo svolgimento del servizio. Resta comunque inequivocabilmente inteso che l'Amministrazione Comunale è del tutto esonerata da ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà dotarsi a sue spese di un'autorimessa ubicata entro 15 km stradali dalla sede comunale (Piazza del Comune 1). Per il ricovero dei mezzi, utilizzerà appositi spazi recintati, provvisti di agibilità per l'uso specifico, in proprietà o in affitto o altro titolo di possesso legittimo.

5.2 Gestione Informatizzata del Servizio

L'aggiudicatario dovrà fornire idonea piattaforma per l'informatizzazione del Servizio.

L'anagrafica degli utenti del servizio ed i relativi pagamenti sono pertanto presenti nel data base dell'Ente, l'accesso all'applicativo è consentito, nel limite delle funzioni assegnate, al personale dell'appaltatore operante presso gli Uffici comunali.

E' onere dell'appaltatore:

- la gestione anagrafica dei dati degli utenti (alunni, genitori, personale scolastico, ecc.), con l'indicazione di ogni elemento necessario ad un corretto svolgimento del servizio (generalità, indirizzo, regime dietetico, ecc.) e recupero dei dati degli utenti dalle banche a disposizione dell'ente (anagrafe comunale - software in gestione);
- l'iscrizione al servizio degli utenti (le iscrizioni al servizio devono poter essere effettuate anche attraverso Internet tramite apposito servizio On line);
- la gestione contabile dei pagamenti degli importi dovuti dagli utenti del servizio, in base a quanto determinato dall'Ente, con visura on-line degli incassi e forme automatizzate di rendicontazione dei pagamenti;
- la collaborazione con il Comune per la gestione degli insoluti, tramite comunicazioni di sollecito
- al pagamento da inviare ai soggetti morosi (almeno due), la formazione del ruolo esecutivo e la successiva segnalazione dei nominativi dei soggetti comunque inadempienti all'Ente, onde consentire a quest'ultimo di adottare le adeguate misure per il recupero dei crediti;
- la gestione degli insoluti e del recupero del credito, con formazione del ruolo coattivo da consegnare all'Ente su supporto cartaceo, informatico nonché in base ai tracciati record utilizzati dal Comune per l'invio all'agente della riscossione;

- la comunicazione con le famiglie (sms, mail, web, ecc.) come descritta nell'offerta tecnica;
- garantire la massima protezione dei dati trattati, con particolare attenzione ai dati sensibili.

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza di proprio personale (una unità) presso la sede dell'Ente (Ufficio Pubblica Istruzione), per l'espletamento di tutte le funzioni riportate nel presente articolo, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 ed il Martedì e il Giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

Articolo 6

Personale addetto al Servizio

La ditta dovrà applicare al personale le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria.

La ditta è tenuta altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

La ditta si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio in oggetto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Nel caso di inottemperanza a tali obblighi o qualora si riscontrino delle irregolarità, il Committente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.

La Ditta deve applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

La ditta appaltatrice, che è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche.

Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri (Assicurazione sociale - Assicurazione obbligatoria - Oneri fiscali ecc.), nonché ogni responsabilità dipendente o, comunque, connessa al rapporto di lavoro sono a completo carico dell'Impresa appaltatrice.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere la sostituzione del personale che si dimostrasse incapace o non idoneo a svolgere il servizio affidatogli ovvero che non osservasse un comportamento irreprensibile, o per altri gravi motivi. In tal caso l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione di detto personale entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della insindacabile richiesta dell'Ente.

Il personale impiegato durante l'espletamento del servizio deve essere munito di distintivo riportante le relative generalità ed il nominativo dell'Impresa che gestisce il servizio e deve mantenere un contegno corretto ed indossare abbigliamento conforme al servizio svolto.

E' fatto divieto all'appaltatore di utilizzare personale diverso da quello indicato nell'elenco consegnato al Comune. Devono essere preventivamente comunicate le variazioni del personale e la loro qualifica rispetto all'organico offerto.

Il personale assente dal lavoro per qualsiasi motivo dovrà essere sostituito prontamente per la garanzia del servizio, con personale di pari qualifica e pari monte ore.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

6.1 – Disposizioni a tutela del lavoro

Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di Legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi. L'appaltatore è altresì obbligato alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso.

L'appaltatore dovrà applicare, pertanto, ai propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, ai propri soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio de quo, un trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

In particolare l'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni normative vigenti in materia, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi l'Amministrazione sospenderà i pagamenti dovuti all'impresa appaltatrice fino alla concorrenza dell'importo del 20% dell'appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all'impresa – senza alcuna maggiorazione - solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli Enti preposti, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione all'Amministrazione e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.

Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose, arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

L'appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, la completa tutela durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità dei lavoratori e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando e manlevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.

L'appaltatore è tenuto a tenere indenne l'Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c., da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

6.2 – Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/16, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante- conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza- e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente (**Allegato B**) ai medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. applicato.

Articolo 7

Responsabilità dell'esecutore del contratto

L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

Articolo 8

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta un compenso annuo onnicomprensivo, in 10 (dieci) rate mensili posticipate, a decorrere dal mese successivo a quello dell'inizio del servizio.

Il pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore sarà effettuato dal Comune, entro 60 giorni dal ricevimento fattura.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi per il rimborso delle spese e per il pagamento delle penalità, al fine di ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore,

mediante incameramento della cauzione ovvero a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Le eventuali penali verranno detratte dal pagamento della prima rata mensile che risulti da corrispondersi successivamente alla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi.

Ai sensi dell'art 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore deve utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore il codice identificativo gara (CIG).

Sospensione dei pagamenti

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Verifica di conformità e Certificato di conformità

Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica è eseguita in corso d'esecuzione dal direttore dell'esecuzione e conclusa nel termine di 15 giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.

Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva devono essere svolte in contraddittorio con l'appaltatore e le operazioni svolte devono risultare da appositi verbali.

Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall'appaltatore comporta la sospensione dei pagamenti.

Articolo 9

Revisione del prezzo

Il prezzo dell'appalto è imm modificabile nel primo anno di durata del contratto.

Trascorso il primo anno, qualora ne sussistano le condizioni riscontrate ai sensi dell'art 106 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016, la ditta appaltatrice potrà richiedere l'adeguamento del prezzo offerto sulla base della variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall'ISTAT) e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o in alternativa sul sito istituzionale dell'ISTAT) con riferimento alla data del 31 agosto di ciascun anno, rispetto a quello del 31 agosto dell'anno precedente, previa istruttoria del competente Ufficio Pubblica Istruzione.

La revisione annuale potrà essere richiesta dall'affidatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento via pec entro il 15 settembre. L'applicazione della revisione sarà subordinata all'adozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di apposito atto.

Articolo 10

Clausole penali

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti vigenti, anche alle istruzioni comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

In caso di inadempienze contrattuali di minore importanza, come valutate dall'Amministrazione Comunale, l'Ente ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 260,00 ad un massimo di € 1.550,00, da determinarsi, comunque, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta, comunque, da regolare constatazione e contestazione dell'inadempienza e dalla valutazione delle controdeduzioni presentate dalla Ditta appaltatrice.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, e non restrittivo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono comportare l'applicazione di penali ovvero, in relazione alla loro gravità, la risoluzione del contratto possono essere:

- gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti ;
- minore utilizzo del numero di mezzi;
- mezzi non idonei;
- personale non adeguato.

Le penali saranno trattenute dai compensi dovuti.

Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale ulteriore danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Articolo 11 Contestazioni

Il Committente farà pervenire per iscritto all'Appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni.

L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio benché prevedibili se non preventivamente comunicate per iscritto.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 12 Recesso unilaterale dal contratto

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture (art. 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 13 Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 D.Lgs. 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D.Lgs. 50/2016);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (*art. 108 comma 1 D.Lgs. 50/2016*).

La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Articolo 14 **Vicende soggettive dell'esecutore del contratto**

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo [1](#) del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187](#) e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo [10-sexies](#) della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della [legge 31 gennaio 1992, n. 59](#), e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo [6](#) della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#).

Articolo 15

Assicurazioni

In sede di stipula del contratto l'impresa è tenuta ad esibire copia delle stipulate polizze assicurative relative agli automezzi.

E' a carico dell'appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato da responsabilità il Comune. L'Amministrazione Comunale deve ritenersi esente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone. L'assicurazione R.C.A. deve prevedere un massimale di garanzia di almeno € 10 milioni e la R.C.T. un massimale di almeno € 9 milioni per danni a persone e cose per ogni automezzo;

Articolo 16

Verifiche e controlli

A discrezione dell'Amministrazione Comunale saranno eseguiti, in qualsiasi momento, controlli sull'osservanza delle norme contrattuali a cura degli Uffici Comunali nonché ogni altro tipo di verifica sulla regolarità del servizio e l'idoneità dei mezzi servendosi all'uopo anche del Comando di Polizia Locale.

Dovrà essere esibita su richiesta dell'Amministrazione Comunale la carta di circolazione ogni qualvolta il personale di controllo lo reputi necessario e quando si renderà opportuno verificare l'avvenuta revisione degli automezzi.

Articolo 17

Oneri a carico dell'amministrazione Comunale

Ad ogni inizio di anno scolastico l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire alla ditta appaltatrice il calendario predisposto dalle autorità scolastiche, l'elenco nominativo degli utenti iscritti al servizio con l'indicazione della residenza, della scuola frequentata e dei relativi orari di entrata e di uscita di ogni plesso scolastico.

Sarà cura dell'Ufficio Servizi scolastici comunicare alla ditta appaltatrice le variazioni, conseguenti a nuove iscrizioni, la diversa articolazione dell'orario delle lezioni, le chiusure straordinarie comunicate dalle scuole e altre sopraggiunte evenienze non prevedibili, in modo da consentire la tempestiva riorganizzazione del servizio.

Articolo 18

Norme in materia di sicurezza

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è fatto obbligo all'impresa di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

L'impresa entro 60 giorni dall'inizio del servizio dovrà redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale che si riserva di indicare ulteriori prescrizioni, alle quali l'impresa dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni dall'inizio delle attività. Altresì dovrà essere comunicato al Committente ad al dirigente dell'Area Amministrativa il nominativo del referente per la sicurezza.

Resta a carico dell'impresa la dotazione, per tutto il personale impiegato in servizio, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad uso promiscuo, necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

Articolo 19

Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

L'Appaltatore, conformemente alle normativa vigenti deve predisporre e far affiggere a propria cura e spese presso sui mezzi, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica.

Articolo 20

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 21

Cessione dei crediti

Le disposizioni di cui alla [Legge 21 febbraio 1991, n. 52](#) sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della sua apponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 22

Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 14 del presente Capitolato.

Tutte le prestazioni sono subappaltati in misura comunque non superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto, come previsto dall'art.105 c.2 del D.Lgs.50/2016, così modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge n. 108 del 2021.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs. 50/2016);

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs. 50/2016);

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 comma 4 lettera c) D.Lgs. 50/2016).

Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 23

Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 24

Tutela dei dati personali

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – via IV Novembre, 119/A-00187 Roma e il Comune di Morlupo – Piazza del Comune 1 – Morlupo.

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. "Appalti e Contratti", domiciliato in Roma – Viale Giorgio Ribotta, 41/43, e il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Sellini domiciliata in Morlupo – Piazza del Comune, 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D. Lgs. n.196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", si precisa che:

1. i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
2. il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (Codice) il contraente è designato "responsabile del trattamento dei dati personali" per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D. Lgs. n. 196/03.

Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione.

In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di

altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 25 **Protocollo di legalità**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 26 **Norma di rinvio**

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATI al Capitolato

Al capitolato sono allegati l'allegato A e l'Allegato B divenendone parte integrante e sostanziale.

IL RUP DEL COMUNE DI MORLUPO

Dott.ssa Anna Sellini